



COMUNE DI FORNO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Sede: Piazza Vittorio Veneto,1

C.A.P. 10084

Tel. 0124-77844

Fax 0124-78166

e-mail fornocse@eurexnet.it

Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi

INDICE

Art. 1	Premessa	Pag. 3
Art. 2	Finalità	Pag. 3
Art. 3	Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi	Pag. 3
Art. 4	Composizione del Consiglio Comunale dei ragazzi e durata del mandato	Pag. 4
Art. 5	Elettori	Pag. 4
Art. 6	Candidati	Pag. 4
Art. 7	Presentazione delle liste	Pag. 4
Art. 8	Modalità di svolgimento delle elezioni	Pag. 4
Art. 9	Proclamazione degli eletti	Pag. 5
Art. 10	Sedute del Consiglio	Pag. 5
Art. 11	Compiti del Sindaco dei ragazzi	Pag. 6
Art. 12	Compiti della Giunta Comunale dei ragazzi	Pag. 6
Art. 13	Compiti dell'Istituzione Scolastica	Pag. 6
Art. 14	Risorse assegnate al Consiglio	Pag. 7
Art. 15	Rapporti con il Consiglio Comunale di Forno Canavese	Pag. 7
Art. 16	Scioglimento del Consiglio Comunale dei ragazzi	Pag. 7
Art. 17	Entrata in vigore	Pag. 7
Art. 18	Norma transitoria	pag. 7

Art 1 PREMESSA

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi deve essere un luogo dove i ragazzi si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontarsi, discutere liberamente nel rispetto delle regole.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è la sede dove i ragazzi elaborano proposte per migliorare la città in cui vivono, collaborano a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio, cercano soluzioni a problemi che li riguardano portando il contributo di tutte le classi che partecipano al progetto.

Nel Consiglio Comunale dei Ragazzi i protagonisti sono i ragazzi stessi.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha finalità e competenze proprie, quindi una sua specificità rispetto al Consiglio Comunale degli Adulti.

Il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi coinvolgerà tutti i ragazzi delle scuole primaria e secondaria: si prevede il diretto coinvolgimento della scuola del territorio in quanto:

- la scuola è il punto di riferimento di tutti i ragazzi;
- a scuola nasce l'abitudine di stare con gli altri e a confrontarsi;
- nella scuola è più facile lo scambio di esperienze e idee tra elettori e rappresentanti;
- la scuola deve avere un ruolo importante nell'educare i ragazzi ad occuparsi delle problematiche del territorio.

La scuola, con le sue risorse e le sue competenze, opererà affinché il Consiglio Comunale dei Ragazzi sia un'esperienza positiva e rimanga al di fuori di ogni riferimento ai partiti.

Art. 2 FINALITA'

1. Il Consiglio Comunale di Forno Canavese, in adempimento a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto Comunale, promuove la costituzione del CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (CCR) come strumento di educazione alla democrazia ed all'impegno politico, al fine di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, la consapevolezza dei diritti e delle responsabilità di cui sono portatori, lo sviluppo ed il rafforzamento del legame che possiedono con il territorio di appartenenza e con le sue istituzioni, la crescita socio culturale dei ragazzi, nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le Istituzioni e la Comunità,
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi costituisce la sede istituzionale in cui i ragazzi possono confrontarsi con gli adulti su problematiche reali, imparando a gestire le conflittualità ed a superare l'individualismo per elaborare proposte e ricercare soluzioni nel rispetto delle esigenze di tutta la comunità.
3. In questo spirito di alleanza tra ragazzi ed adulti, i ragazzi potranno esercitare il diritto ad associarsi sancito ufficialmente dalla **Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989.**
4. Il Consiglio Comunale dei ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono regolate dal presente regolamento.

Art. 3 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni propositive e consultive, da esplicare tramite pareri o richieste d'informazione nei confronti degli organi comunali nelle seguenti materie:

- Politica ambientale;

- Sport, giochi e tempo libero;
- Rapporti con l'associazionismo;
- Cultura e spettacolo;
- Pace e diritti umani;
- Pubblica Istruzione e diritto allo studio;
- Tematiche sociali e solidarietà;
- Educazione alla legalità ed alla vita democratica
- Storia locale;

Art. 4

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DURATA DEL MANDATO

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito di n. 12 componenti così suddivisi:
 - N. 6 consiglieri per le scuole primarie (scelti fra gli alunni di 4[^] e 5[^]);
 - N. 6 consiglieri per la scuola secondaria di primo grado (scelti fra gli alunni di 1[^] e 2[^]).
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica due anni scolastici ed i componenti non possono essere rieletti.
3. A conclusione del mandato verrà rilasciato ai consiglieri uscenti un attestato di partecipazione al Consiglio dei Ragazzi.
4. Il mandato del Sindaco ha la stessa durata di quella del Consiglio suddetto e non è rinnovabile.

Art. 5

ELETTORI

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi viene eletto da tutti gli alunni delle classi 3[^], 4[^] e 5[^] delle scuole primarie e delle classi 1[^], 2[^] e 3[^] della scuola secondaria di primo grado del Comune.

Art. 6

CANDIDATI

1. Possono essere eletti consiglieri tutti coloro che hanno diritto di voto, con esclusione degli alunni delle classi 3[^] della scuola primaria e della classe 3[^] della scuola secondaria di primo grado, ai quali viene riconosciuto solo il diritto di elettorato attivo.
2. I candidati alle elezioni vengono scelti dagli alunni dei rispettivi plessi di appartenenza.
3. Ogni classe interessata potrà presentare al massimo n. 3 candidati.

Art. 7

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. In ogni plesso, le classi interessate all'elezione dei loro rappresentanti nel Consiglio Comunale dei Ragazzi devono presentare agli elettori della propria scuola un progetto da realizzarsi sul territorio comunale nell'ambito delle materie di cui al precedente art. 3, collegato al nome di un candidato individuato dagli stessi compagni di classe.
2. Il Dirigente Scolastico forma la lista dei candidati disposti in ordine alfabetico, indicando per ognuno le generalità, la classe ed il plesso di appartenenza nonché il titolo del progetto ad esso collegato.

Art. 8
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

1. Le scuole primaria e secondaria di Forno Canavese eleggono i propri consiglieri secondo le seguenti modalità:
 - Scuola primaria: n. 6 (3 di classe 4[^] e 3 di classe 5[^]);
 - Scuola secondaria di 1° grado: n. 6 (3 di classe 1[^] e 3 di classe 2[^]).
2. Dal giorno successivo alla esposizione della lista ha inizio la campagna elettorale, che avrà la durata di una settimana e si svolgerà da parte degli alunni nelle forme che, d'intesa con gli insegnanti ed il capo istituto, verranno ritenute più opportune (assemblee, volantini, affissioni di materiale di propaganda in tutte le scuole interessate alle elezioni, dibattiti in classe ecc.).
3. In tutte le fasi della campagna elettorale i docenti e l'istituzione scolastica assisteranno gli alunni e metteranno a loro disposizione tutti gli strumenti necessari per il suo svolgimento (carta, fotocopiatrice, computer, fax ecc.).
4. Le elezioni hanno luogo nel mese di ottobre, in un'unica stessa giornata per tutte le scuole ed in orario scolastico (ore 9,00 - ore 12,00).
5. Ogni plesso scolastico provvede alla costituzione dei propri seggi con la nomina di un presidente (scelto tra genitori e docenti del relativo plesso) e di n. 3 scrutatori (n. 1 genitore, n. 1 docente e n. 1 impiegato comunale per la scuola primaria e n. 3 alunni di 3[^] per la scuola secondaria di primo grado).
6. Il presidente di seggio provvede ad affidare le funzioni di segretario ad uno degli scrutatori, con il compito di redigere il verbale delle operazioni.
7. Il materiale necessario per la costituzione ed il funzionamento di seggi viene messo a disposizione dall'istituzione scolastica.
8. Ogni elettore riceve una scheda contenente i titoli dei progetti presentati nel proprio plesso ed i nomi dei candidati ad essi collegati e può esprimere un massimo di n. 2 preferenze.
9. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

Art. 9
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Vengono eletti consiglieri i candidati che hanno ottenuto il massimo numero di voti in ogni singola scuola, risultanti dal computo delle preferenze ottenute.
2. Viene eletto Sindaco il consigliere che ha ottenuto il maggiore numero di voti tra tutti i consiglieri eletti. In caso di parità, si procede, entro sette giorni dalla data delle elezioni, all'effettuazione di un turno di ballottaggio tra i soli consiglieri che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di ulteriore parità si procede tramite sorteggio.
3. Entro la settimana successiva alla conclusione delle operazioni di scrutinio il Dirigente Scolastico fanno pervenire al Sindaco del comune di Forno i risultati con i progetti e le relative preferenze.
4. Con apposita circolare scolastica, a cura del dirigente scolastico e con manifesti affissi pubblicamente a cura del Sindaco di Forno saranno resi noti i risultati delle elezioni.
5. Il Sindaco di Forno, durante una seduta straordinaria del Consiglio Comunale appositamente convocata, proclama ufficialmente, alla presenza degli alunni delle scuole interessate, la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e consegna al neo Sindaco la fascia tricolore che sarà indossata nelle cerimonie ufficiali a cui egli presenzierà.
6. Il neo Sindaco presta formale promessa nelle mani del Sindaco di Forno.

Art. 10
SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco di Forno convoca la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Nella prima riunione del Consiglio il neo Sindaco:

- nomina i componenti della Giunta, scegliendo tra i consiglieri n. 2 rappresentanti della scuola primaria e n. 2 rappresentanti della scuola secondaria di primo grado ed assegna ad uno di essi le funzioni di Vicesindaco, scegliendolo tra gli appartenenti ad un ordine scolastico diverso dal suo (ad es. se il Sindaco è alunno delle scuole primarie, il Vicesindaco dovrà essere alunno della scuola secondaria di primo grado);
 - nomina un segretario tra i consiglieri eletti in rappresentanza della scuola secondaria di primo grado;
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce di norma nella sala consiliare del Municipio di Forno almeno due volte l'anno e comunque secondo un calendario prestabilito, in orario scolastico ed è presieduto dal Sindaco dei Ragazzi, affiancato dal Sindaco di Forno.
 4. Nella seduta immediatamente successiva a quella del suo insediamento, il Consiglio Comunale dei Ragazzi accoglierà gli alunni delle scuole fornese per il saluto augurale e per rispondere, insieme al Sindaco di Forno, alle domande ed alle curiosità espresse dagli elettori del Consiglio stesso.
 5. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti.
 6. La votazione in Consiglio avviene di norma attraverso la procedura del voto palese per alzata di mano tranne nei casi in cui il Consiglio stesso, a maggioranza, stabilisca diverse modalità di voto.
 7. Le decisioni vengono assunte a maggioranza favorevole dei votanti presenti.
 8. Sono ammessi ad assistere alle sedute: n. 2 insegnanti (uno per la scuola primaria ed uno per la scuola secondaria) che avranno dato la loro disponibilità per lo svolgimento di tale attività ed il segretario comunale con compiti di coordinamento dell'aspetto didattico ed organizzativo.

Art. 11

COMPITI DEL SINDACO DEI RAGAZZI

Il Sindaco ha le seguenti competenze:

- nomina i componenti della Giunta ed il Segretario, con le modalità di cui al precedente articolo 10, comma 2;
- convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio;
- convoca e presiede la Giunta;
- provvede alla sostituzione dei consiglieri in caso di dimissioni o di loro trasferimento in altra scuola di altro comune, con i primi non eletti tra quelli appartenenti allo stesso ordine di scuola.

Art. 12

COMPITI DELLA GIUNTA COMUNALE DEI RAGAZZI

1. La Giunta Comunale, la Giunta Comunale dei Ragazzi sarà costituita da n. 4 assessori, nominati dal Sindaco, ai quali sarà conferita delega nelle seguenti materie:
 1. Educazione alla legalità ed alla vita democratica, storia locale e pace e diritti umani;
 2. Sport, giochi e tempo libero e rapporti con l'associazionismo;
 3. Pubblica istruzione e diritto allo studio e cultura e spettacolo;
 4. Tematiche sociali e solidarietà e politiche ambientali;
2. La Giunta si riunisce di norma nella sala del Consiglio dell'Istituto Comprensivo di Forno Canavese in orario scolastico e decide gli argomenti da sottoporre all'attenzione ed al dibattito del Consiglio, previo accordo con l'Istituzione scolastica.

Art. 13

COMPITI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Gli insegnanti delle classi di appartenenza dei consiglieri, con una guida attenta e discreta, aiuteranno i ragazzi ad individuare tematiche e problematiche da approfondire e trasformare in

progetti, programmi ed argomenti da sottoporre all'attenzione della Giunta e del Consiglio Comunale degli adulti per un momento di confronto e di discussione.

Art. 14

RISORSE ASSEGNATE AL CONSIGLIO

1. L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, individua un budget in denaro da assegnare al Consiglio Comunale dei Ragazzi .
2. Le spese sostenute devono essere riferite a progetti presentati dagli assessorati di cui al precedente art. 12 e approvati di comune accordo dal Comune e dall'Istituzione scolastica.
3. Non è previsto alcun compenso per coloro che rivestiranno le cariche di Sindaco, Assessore e Consigliere.

Art. 15

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE DI FORNO CANAVESE

Una volta all'anno sarà organizzato un confronto tra il Consiglio Comunale dei ragazzi e quello di Forno Canavese, che rappresenterà per i ragazzi l'occasione per illustrare il lavoro svolto e di essere ascoltati sulle argomentazioni da loro presentate ai sensi del precedente art. 3 e per gli adulti un'ulteriore presa di coscienza delle risorse dell'infanzia e della gioventù.

Art. 16

SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Consiglio può essere sciolto dal Sindaco di Forno, in accordo con il dirigente scolastico, nei seguenti casi:

- qualora i consiglieri si riducano ad un numero inferiore a 10 per impossibilità alla loro sostituzione con le modalità di cui al precedente art. 11;
- per inefficacia progettuale.

In tali casi i consiglieri restano in carica per portare a termine i progetti in atto fino alle nuove elezioni, che saranno indette nel mese di ottobre immediatamente successivo.

Art. 17

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

Art. 18

NORMA TRANSITORIA

In fase di prima attuazione ed in via del tutto eccezionale, le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi si svolgeranno tra il 15 ed il 29 febbraio 2008 ed il Consiglio eletto rimarrà in carica fino al 30 giugno del 2009.